

## **REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI**

### **INDICE**

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Costo del servizio
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Decorrenza e decadenza della tassa
- Art. 5 - Commisurazione e tariffa
- Art. 6 - Superfici tassabili
- Art. 7 - Riduzioni
- Art. 8 - Agevolazioni
- Art. 9 - Denuncia
- Art. 10- Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 11 - Funzionario Responsabile
- Art. 12 – Assimilazione dei rifiuti speciali non pericoli a rifiuti urbani
- Art. 13- Definizione delle diverse categorie di superfici tassabili

**Art.1**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è dovuta la tassa annuale ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993.

Sono soggette al tributo nella misura intera le utenze situate all'interno dei perimetri individuati nell'allegata planimetria, nonché quelle poste in un raggio inferiore a 150 metri dal più vicino punto di raccolta, anche se in zone esterne al perimetro.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani, la tassa è dovuta nella misura del 40%.

**Art. 2**  
**COSTO DEL SERVIZIO**

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo, pari al 10% , a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti esterni.

**Art. 3**  
**SOGGETTI PASSIVI**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono il locale o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione ivi comprese le aree verdi di qualunque superficie, esistenti nel territorio comunale. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Ai fini dell'esclusione dal tributo per i locali non utilizzati, dovrà essere rilevata in essi l'assenza di suppellettili, macchinari, ecc. Viceversa , la presenza di arredo costituirà prova della disponibilità all'uso, salvo l'ipotesi in cui il titolare sia impossibilitato a fruirne per cause indipendenti dalla sua volontà.

**Art. 4**  
**DECORRENZA E DECADENZA DELLA TASSA**

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo in modo analogo, purchè in presenza di regolare denuncia.

La mancata presentazione della denuncia di cessazione obbliga i soggetti di cui all'art. 3 al pagamento del tributo per l'intero anno di competenza.

**Art. 5**  
**COMMISURAZIONE E TARIFFA**

Ai sensi dell'art. 65 comma 1 la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. Le categorie e i locali tassabili conformi ai criteri indicati nel comma precedente figurano nella tabella allegata al presente regolamento.

**Art. 6**

## **SUPERFICI TASSABILI**

Sono soggette alla tassa smaltimento rifiuti dei locali e delle aree ove si formano i rifiuti urbani. Le superfici tassabili sono quelle di calpestio con esclusione di quelle seguenti:

- √ Gli stabili e relative aree adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere il Comune,
- √ Gli edifici e relative aree adibite al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione,
- √ Sottotetti di abitazioni civili non utilizzati o utilizzabili ai fini civili,
- √ Le stalle e i fienili ad uso agricolo,
- √ Locali destinati ad impianti termici e tecnologici in genere,
- √ Balconi e terrazze.

Sono altresì escluse le superfici ove si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi. Qualora, per talune attività, sussistano difficoltà ad individuare dette superfici, stante la presenza sia di rifiuti urbani sia di rifiuti speciali, si procede all'iscrizione del tributo con un abbattimento della superficie tassabile pari al 50%.

L'esclusione nonché l'abbattimento delle superfici di cui al comma precedente sono disposte in seguito alla presentazione dell'istanza prevista dall'art. 17 secondo comma del decreto legge 7 settembre 1995 n. 373 e previa verifica dell'effettivo conferimento di tutti i rifiuti a soggetti diversi dal concessionario del servizio pubblico.

### **Art. 7 RIDUZIONI**

Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite. La tariffa unitaria è ridotta del 30% nei seguenti casi:

- a) Abitazioni con unico occupante, limitatamente ai soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età,
- b) Locali diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività,
- c) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.

La tariffa è ridotta del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale inclusa nel servizio di raccolta. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenute nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è obbligato a denuncia entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia.

Le riduzioni previste ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con le eventuali riduzioni concesse in applicazione dell'art. 8 del presente regolamento.

### **Art. 8 AGEVOLAZIONI**

In applicazione all'art. 67 comma 1 sono previste speciali agevolazioni, sotto la forma di riduzioni e, in via eccezionale, limitatamente ad enti e associazioni operanti nel settore socio-assistenziale, di esenzioni. Le modalità di concessione ed i criteri di erogazione dei benefici suddetti sono previste nell'apposito regolamento comunale, adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90.

Le esenzioni e le riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'agevolazione predetta.

### **Art. 9 DENUNCIA**

Le modalità e i termini di presentazione delle denunce sono quelli previsti nell'art. 70 del decreto legislativo 507 del 15 novembre 1993, fatta salva la normativa transitoria.

### **Art. 10 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dagli utenti che occupano temporaneamente locali o aree pubbliche è istituita la tassa giornaliera di smaltimento. E' considerato temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni, anche se ricorrente.

La misura tariffaria viene rapportata a giorno con una maggiorazione del 25%. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea, all'atto della occupazione con il modulo di versamento previsto per la tassa occupazione suolo pubblico.

Si applicano identiche modalità di esenzione o riduzione del tributo previste negli artt. 6 e 7 del presente regolamento.

### **Art. 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del decreto legislativo 507/93, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione. Con la relazione di cui al comma precedente dovranno essere inoltre evidenziate:

- √ Organizzazione del personale,
- √ Fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio. Tutti i provvedimenti del funzionario responsabile assumo la forma di determinazione. Questi dovranno essere numerati progressivamente su apposito registro.

### **Art. 12 ASSIMILAZIONE IN VIA TRANSITORIA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLI AI RIFIUTI URBANI**

Fino alla data in cui verrà data attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 18 , comma 2, lettera d), e 21 , comma 2 lettera g) della legge 5-2-1997, n. 22, i rifiuti speciali non pericolosi elencati al n. 1, punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione del 27-7-84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10-9-1982 n. 915, sono assimilati ai rifiuti urbani agli effetti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, come segue: assimilazione per qualità di tutti i rifiuti ivi elencati.

I rifiuti speciali di cui ai punti 1),39),4),5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 possono essere ammessi alla smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2 se rispettano le seguenti condizioni: abbiano una

composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- a) Imballaggi in genere ( di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- b) Contenitori vuoti (fusti vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili)
- c) Sacchi e sacchetti di carta o plastica: fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets,
- d) Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili,
- e) Frammenti e manufatti di vimini e di sughero,
- f) Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura,
- g) Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile,
- h) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta,
- i) Feltri e tessuti non tessuti,
- j) Pelle e simil-pelle,
- k) Gomma e caucciù ( polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni,
- l) Resine termoplastiche e termo – indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali,
- m) Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/1982,
- n) Imbottiture , isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili,
- o) Moquettes , linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere,
- p) Materiali vari in pannelli (legno, gesso, plastica e simili),
- q) Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati,
- r) Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili,
- s) Nastri abrasivi
- t) Cavi e materiali elettrico in genere,
- u) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate,
- v) Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche iscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili,
- w) Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili),
- x) Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

### **Art. 13**

#### **DEFINIZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI SUPERFICIE TASSABILI.**

- √ Categoria prima: case, appartamenti e locali ad uso abitazione, alloggi collettivi, box privati (se accessori di abitazione): parametro 1
- √ Categoria seconda: locali destinati ad uffici pubblici e privati, studi professionali, istituti di credito e simili : parametro 1,2
- √ Categoria terza . locali ed aree ad uso artigianale, industriale o di commercio al dettaglio dibeni non deperibili ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industria e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani: parametro 1,1
- √ Categoria quarta . locali ed aree destinate ad attività di istituzioni culturali , politiche, religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole private, palestre: parametro 0,8
- √ Categoria quinta : complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree adibite a campeggio, rimesse di roulotte, esercizi alberghieri, locali per collettività e convivenze: parametro 0,7

√ Categoria sesta: locali ed aree adibiti a pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili , bar, caffè, ristoranti e simili: parametro 1,3